



**COMUNE DI VIGONZA**  
(Provincia di Padova)

**REGOLAMENTO DELLA**  
**COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 122 del 30.11.2007

# **REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ**

## **Art.1- Istituzione e finalità**

Per l'effettiva attuazione del principio di parità stabilito dalla Costituzione e dall'art. 3 dello Statuto comunale di Vigonza, è istituita la Commissione comunale per le Pari Opportunità quale organismo permanente per la promozione di condizioni di pari opportunità tra donna e uomo e per la rimozione degli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne.

Finalità dell'istituzione della Commissione sono la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale e per rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità di lavoro e nel lavoro e qualsiasi tematica propria del mondo femminile.

La Commissione ha sede presso la Residenza Municipale ed è organo consultivo e propositivo del Consiglio e della Giunta.

La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per uno stretto rapporto tra la realtà e le esperienze femminili del territorio e le donne elette nelle istituzioni. Può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.

## **Art. 2 - Compiti della Commissione**

La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento comunale in ordine alle finalità di cui all'art. 1.

La Commissione in particolare:

1. riferisce sull'applicazione da parte di soggetti pubblici e privati delle leggi relative alla parità tra uomo e donna, soprattutto in materia di lavoro femminile e di impiego della donna;
  2. raccoglie e diffonde le informazioni riguardanti la condizione femminile, promuovendo sulle stesse un permanente dibattito ed un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;
  3. opera per la rimozione di ogni altra forma di discriminazione rilevata o denunciata;
  4. opera per una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza comunale;
  5. svolge indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nell'ambito comunale;
  6. segnala al Sindaco, nel caso di civiche benemerenze, il nominativo da proporre al Consiglio Comunale;
  7. compie ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 2.
- La Commissione può richiedere di essere ascoltata dalle Commissioni Consiliari in relazione agli argomenti che essa ritiene investano la condizione femminile. Le suddette Commissioni garantiscono l'audizione entro congruo termine dalla richiesta.

## **Art. 3 - Composizione e durata**

La Commissione è eletta dal Consiglio comunale entro 120 giorni dalla convalida degli eletti. La Commissione è composta da n. 9 donne elette a scrutinio palese, scelte tra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere sociale, scientifico, culturale, professionale, economico e imprenditoriale, politico, sindacale e in ambito dell'associazionismo locale, in riferimento ai compiti della Commissione, sulla base delle candidature proposte dalla conferenza dei capigruppo di cui riferirà il Presidente del Consiglio comunale, e che dovrà tenere conto della quanto più possibile eterogenea provenienza curricolare (esperienza professionale, culturale, etc.).

In mancanza di accordo unanime in sede di conferenza di capigruppo, il consiglio provvede a votare sulla base dei nominativi proposti da ciascun capogruppo e procederà alla votazione segreta con due preferenze. È garantita la presenza di almeno 3 componenti espressione della minoranza. In caso di parità di voti è scelta la più anziana di età.

La commissione continua a svolgere le proprie funzioni fino al rinnovo della stessa da parte del nuovo consiglio comunale.

La componente della Commissione che senza giustificato motivo non partecipa a cinque riunioni consecutive della Commissione decade automaticamente. La decadenza, come nel caso delle dimissioni, viene comunicata dal Presidente della Commissione al Sindaco, il quale provvede alla surroga entro 10 giorni con proprio decreto sulla base delle risultanze delle candidature delle non elette in consiglio comunale.

In caso di assenza o rifiuto della subentrante e delle successive fino a esaurimento della lista, così come nel caso in cui nella lista non risulti alcuna candidata non eletta, per la sostituzione della dimissionaria o della decaduta, si procede a nuove elezioni.

#### **Art. 4 - Presidente - Ufficio di presidenza – Funzionamento**

La Commissione si riunisce almeno tre volte all'anno, in seduta pubblica con preavviso di cinque giorni prima della data di convocazione. L'invito di convocazione completo dell'Odg, sarà inviato anche al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale.

La Commissione, nella sua prima riunione, convocata e presieduta dal Sindaco o in sua vece dall'assessore o consigliere delegato, elegge a maggioranza dei propri componenti la Presidente e la Vice-Presidente.

La Presidente:

1. convoca e presiede le sedute. La convocazione della commissione può essere altresì richiesta da almeno tre componenti;
2. promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla commissione.

La Vice-Presidente coadiuva la Presidente e la sostituisce in caso di assenza o impedimento.

La Presidente, sentito il parere della Commissione, può invitare, in qualità di esperto, qualsiasi persona avente particolare competenza su un argomento iscritto all'O.d.G. Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza di almeno 7 componenti in prima convocazione; in seconda convocazione per le decisioni è richiesta la presenza di almeno 5 componenti. In caso di parità prevale il voto della Presidente. La Commissione, se lo ritiene necessario, potrà dotarsi di un disciplinare interno per meglio articolare il proprio funzionamento da approvarsi con la maggioranza dei 2/3 delle componenti della Commissione.

Le componenti della Commissione, nominano tra le stesse, un segretario verbalizzante.

#### **Art. 5 - Programma di attività e relazione annuale**

La Commissione propone al Consiglio Comunale un programma di attività con l'indicazione dei riflessi finanziari entro il 20 novembre di ogni anno. In sede di prima applicazione e limitatamente all'anno 2007, il suddetto termine sarà prorogato a 60 giorni dall'insediamento. La Commissione inoltre, entro il 30 aprile di ogni anno, invia una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata da osservazioni e proposte, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale. Quest'ultimo provvederà a trasmetterne copia ai Consiglieri comunali, nonché a sottoporre la relazione stessa al Consiglio, per la presa d'atto, nella prima seduta utile successiva.

#### **Art. 6 - Rapporti di collaborazione**

La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione:

1. con tutti gli organismi provinciali, regionali e nazionali per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed opportunità per le lavoratrici

2. con analoghi Comitati aziendali o con Commissioni presso altri enti che abbiano le stesse finalità della Commissione Pari Opportunità al fine di operare proposte comuni di formazione o divulgazione;

3. con associazioni e movimenti femminili presenti nel territorio.

#### **Art. 7 - Oneri finanziari**

Gli oneri finanziari per l'attività della Commissione gravano su apposito capitolo del bilancio comunale. I relativi impegni di spesa sono assunti, su proposta della Commissione Pari Opportunità, dal Capo settore competente. Per il funzionamento della Commissione, ivi compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria, sono garantiti personale e strumenti adeguati. Gli uffici comunali collaborano con la Commissione su richiesta della stessa ed in base alle disposizioni adottate.

#### **Art. 8 - Informazione e documenti**

Le informazioni ed i documenti assunti dalla Commissione non possono essere utilizzati in modo da violare le norme in materia di tutela della riservatezza.

#### **Art. 9 Norma finale e abrogazioni**

In ordine alle modalità di funzionamento dell'organismo collegiale di cui trattasi, si applicano, se ed in quanto compatibili, le norme statutarie, regolamentari e di legge vigenti.

È abrogato, con l'entrata in vigore del presente regolamento ogni altra disposizione regolamentare comunale con questo non compatibile, e in particolare il precedente regolamento disciplinante la commissione pari opportunità comunale.